



Comune di Moio della Civitella

provincia di Salerno

cod.fisc.: 84000330658 e-mail: moiocivitella@tiscali.it cap.: 84060
tel.: 0974.66118 fax: 0974.66036



SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

DETERMINA N. 37 DEL 08.05.2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI IDONEI POSTI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI CAT. B3, PROFILO PROFESSIONALE "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE", A TEMPO PARZIALE (33,33%) ED INDETERMINATO PRESSO L'AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE DEL COMUNE DI MOIO DELLA CIVITELLA (SA).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 107 del 20 dicembre 2019 si procedeva all'approvazione del Piano del Fabbisogno 2020-2022, nel quale, tra l'altro, si prevedeva l'assunzione di 1 (uno) collaboratore amministrativo contabile cat. B, posizione economica B3;

- in esecuzione della predetta programmazione, e della deliberazione giunta n. 7 del 31 gennaio 2020 l'ente ha avviato le procedure per la copertura di n. 1 (uno) posto di collaboratore amministrativo contabile cat. B, posizione economica B3, a tempo parziale ed indeterminato presso l'Area amministrativa contabile;

CONSIDERATO che, per coniugare le esigenze di celerità dei procedimenti di assunzione del personale con i principi che, comunque, devono regolare l'accesso agli impieghi pubblici, vale a dire imparzialità, trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia, è contemplata la possibilità di far validamente ricorso anche a graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti, valide a termini di legge, in applicazione delle seguenti disposizioni normative:

- art. 9, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispone: "A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e i criteri con i quali le

amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione”;

- art. 3, comma 61, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che, a sua volta, dispone: “In attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate”;

- art. 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che dispone: “In attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

- art. 14, comma 14 bis, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1, legge 7 agosto 2012, n. 135, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall’art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento agli idonei di concorso presso altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO l’orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Basilicata e TAR Veneto, sentenze, rispettivamente n. 574/2011 e n. 864/2011) secondo cui è possibile l’utilizzo di graduatorie degli idonei non vincitori del concorso a posteriori, ovvero a concorso avvenuto; secondo i giudici amministrativi, inoltre, l’utilizzo delle graduatorie trova causa nell’obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l’indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e quindi senza gravare il bilancio dei costi di una nuova selezione e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l’esperimento di procedure concorsuali, compresa la procedura di mobilità;

DATO ATTO che il predetto orientamento è stato confermato anche dalla giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei Conti Umbra – deliberazione n. 124/2013/Par) la quale ha stabilito che, ai fini della corretta applicazione della procedura in parola:

1) occorre omogeneità tra il posto che si intende coprire e quello per il quale è stato bandito il concorso di cui si intende utilizzare una graduatoria formatasi presso altri enti;

2) l’accordo tra le PP.AA. può avvenire anche successivamente all’approvazione della graduatoria in quanto la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni restrittive tali da ancorare il “previo accordo” ad una data anteriore alla “approvazione della graduatoria” o addirittura alla “indizione della procedura concorsuale”;

RICHIAMATI i commi 361 e 362 della Legge Finanziaria per l’anno 2019, L. 30 dicembre 2018, n. 145:

“361. Fermo quanto previsto dall’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di

cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso, nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime [...]”;

“362. Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:

a) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è prorogata al 30 settembre 2019 ed esse possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;

2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;

b) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2014 è estesa fino al 30 settembre 2019;

c) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2015 è estesa fino al 31 marzo 2020;

d) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;

e) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;

f) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;

g) la validità delle graduatorie che saranno approvate a partire dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria.

RITENUTO necessario, anche alla luce delle recenti indicazioni espresse in merito dalla magistratura contabile, definire un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuali di altri Enti, così da escludere ogni arbitrio e/o irragionevolezza;

TENUTO CONTO di quanto statuito nelle delibera di G.M. n. 7 del 31 gennaio 2020;

CONSIDERATA la necessità di procedere al convenzionamento con altre amministrazioni per l'utilizzo delle graduatorie in corso di validità da queste approvate in seguito a procedure selettive per posizioni a tempo indeterminato, nei profili professionali uguali a quelli oggetto di interesse, in considerazione che questa Amministrazione non ha proprie graduatorie a tempo indeterminato in corso di validità;

RITENUTO necessario indire una selezione pubblica per titoli e colloquio, finalizzata a valutare le attitudini professionali dei candidati. Il colloquio, in particolare, sarà volto ad accertare il possesso delle competenze tecnico/professionali, nonché i requisiti attitudinali allo svolgimento del ruolo per cui si presenta la candidatura, ai sensi del punto 2 dell'art. 1, c. 362, L. 145/2018, anche per gli idonei di graduatorie successive all'anno 2013;

RITENUTO di dover approvare l'Avviso pubblico per la manifestazione di interesse (all. A) e lo schema di domanda (all. B) facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTI:

- Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante la disciplina in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il vigente contratto collettivo nazionale del lavoro del Comparto Regioni Autonomie Locali;
- il vigente contratto integrativo decentrato;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., sulle norme di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni in legge 30 ottobre 2013, n. 125 ed in particolare le disposizioni contenute nell'art. 4 del predetto decreto legge, in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi pubblici;
- il comma 3-ter del predetto articolo 4 in base al quale, per la copertura di posti a tempo indeterminato: "Resta ferma per i vincitori e gli idonei delle graduatorie di cui al comma 3 del presente articolo l'applicabilità dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350";
- l'art. 3, comma 61, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 20.12.2019 con la quale è stato approvato il piano del fabbisogno del personale 2020-2022;
- l'articolo 1 commi 361 e 362 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019, relativamente alla validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego;

DETERMINA

1) DI INDIRE la selezione pubblica per il reclutamento a mezzo manifestazione di interesse da parte di idonei mediante l'utilizzo di graduatorie vigenti di altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., per n. 1 posto di cat. B3, profilo professionale "collaboratore amministrativo contabile, a tempo parziale (33,33%) ed indeterminato presso l'Area amministrativa contabile del Comune di Moio della Civitella;

2) DI INDIVIDUARE quali parametri oggettivi utili da utilizzare per l'individuazione del soggetto collocato nelle graduatorie da cui attingere, secondo le priorità indicate nell'allegato A "Avviso di manifestazione di interesse";

3) DI APPROVARE l'Avviso pubblico per la manifestazione di interesse (all. A) e lo schema di domanda (all. B) facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4) DI DARE ATTO che ad avvenuta individuazione del singolo candidato idoneo nella graduatoria vigente da utilizzare si procederà all'approvazione del necessario schema di convenzione, precisando che:

l'effettiva assunzione in servizio è subordinata alla verifica, al momento dell'approvazione della graduatoria finale, della compatibilità dell'assunzione con la normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica per gli Enti Locali;

la definizione della selezione indetta con il presente avviso può essere non determinata nel caso in cui per ragioni organizzative sopravvenute al presente provvedimento l'esigenza di reclutamento non sia più necessaria;

5) DI DISPORRE che l'avviso sia pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Moio della Civitella per almeno gg. 20 (venti);

6) DI DARE ATTO che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, in quanto spesa già prevista in sede di programmazione triennale del fabbisogno del personale 2020-2022.

Moio della Civitella, 08 maggio 2020

Il Funzionario Responsabile
Dr. Gerardo Cantalupo
Documento firmato digitalmente